



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDIMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 59 del 21/01/2021

Determina del Responsabile N. 9 del 21/01/2021

PROPOSTA N. 69 del 20/01/2021

OGGETTO: Comune di Cupra Marittima - Verifica di Assoggettabilità alle procedure di VAS (art. 12 D.Lgs. 152/06), in forma semplificata (delibera di GR n. 1647/2019), della variante al vigente PRG relativa alla zona T2 – comparto L19. Class. 17VAS029.

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

Visto il D.Lgs. 128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/06;

Vista la LR n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con DGR n.1647 del 23.12.2019, in particolare la lettera A.3, punto 5, dell'Allegato A alle stesse;

Vista la richiesta avanzata dal Comune di Cupra Marittima con nota prot. n. 12259 del 05.11.2020, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 06.11.2020 con protocollo n. 18874, di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, della variante al vigente PRG relativa alla zona T2 – comparto L19;

Visto e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore Pianificazione Territoriale in data 20.01.2021, di seguito integralmente trascritto:

""""""""Si rileva preliminarmente che con nota comunale prot. n. 12259 del 05.11.2020, è stato richiesto l'avvio del procedimento di screening di VAS per la variante parziale al vigente PRG adeguato al PPAR ai sensi dell'art. 15, comma 5, della LR n. 34/92 e ss.mm.ii., mentre gli elaborati trasmessi fanno riferimento ad un piano attuativo in variante al vigente PRG sempre ai sensi dell'art. 15, comma 5, della LR n. 34/92, anche se poi nella trattazione alcuni di tali elaborati indicano come procedura quella della variante parziale; si ritiene necessario che in sede di adozione della variante parziale da parte della Giunta Comunale, vengano adeguatamente corretti gli elaborati eliminando l'erroneo riferimento al piano attuativo.

Con riferimento alle disposizioni del sopraccitato art. 15, comma 5, della LR n. 34/92 e ss.mm.ii., si rileva inoltre che nella relazione tecnica illustrativa (Allegato A), nella proposta di compensazione di interesse pubblico (Allegato B) e nella relazione allegata al rapporto preliminare di screening in forma semplificata (allegato C), viene erroneamente riportato il testo di una versione dello stesso non più in vigore - tra l'altro sulla base di tale testo non sarebbe possibile nel caso di specie il ricorso alla procedura semplificata di cui all'art. 15, comma 5 - in quanto variato con LR n. 3 del 16.02.2015 di modifica della LR n. 34/92; si ritiene pertanto necessario aggiornate i

sopraccitati elaborati riportando quanto previsto dal vigente art. 15, comma 5, della LR n. 34/92 e ss.mm.ii.

Si rileva infine che vengono apportate delle modifiche all'art. 34.2 relativo alle zone T1b "Nuove zone ad attività ricreative e campeggi" delle NTA del vigente PRG, come descritte nel prosieguo del presente parere istruttorio, senza specificare se le stesse sono riferite alla sola area oggetto del presente procedimento o se devono invece ritenersi estese a tutte le zone T1b del vigente PRG; si ritiene pertanto necessario che in sede di adozione della variante venga chiarito l'aspetto evidenziato, eventualmente inserendo nelle NTA un nuovo articolo, contraddistinto con una diversa numerazione o sigla rispetto al vigente art. 34.2, qualora le modifiche introdotte si ritengano riferite al solo comparto L 19.b.

Con nota prot. n. 12259 del 05.11.2020 il Comune di Cupra Marittima, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, in merito alla variante parziale al vigente PRG adeguato al PPAR relativa alla zona T2 – comparto L19; con mail del 18.11.2020 è stato indicato il link nel quale è stata resa disponibile la documentazione costituita da:

- Allegato A Relazione illustrativa e NTA del piano attuativo in variante al vigente PRG;
- Allegato B Proposta di compensazione d'interesse pubblico;
- Allegato C Relazione allegata al rapporto preliminare di screening in forma semplificata;
- Allegato D Rapporto preliminare di screening in forma semplificata;
- Allegato 2bis Documentazione fotografica;
- Tav. 1 Progetto di variante urbanistica;
- Tav. 2 Piano quotato con rilievo e punti di presa fotografici.

Con nota prot. n. 21060 del 10.12.2020, lo Scrivente Settore ha comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ai fini dell'espressione del parere di competenza, il link nel quale il Comune di Cupra Marittima ha reso disponibili il rapporto preliminare semplificato e gli elaborati della variante.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e dalle lettere A.4) e B, comma 3, dell'allegato A alla delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti:

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche – Ancona;
- ARPAM – Direzione Provinciale di Ascoli Piceno;
- Asur Marche Area Vasta n. 5;
- AATO 5 Marche Sud;
- CIIP Poliservizi;
- Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno;
- Provincia Ascoli Piceno Settore II: Tutela e Valorizzazione Ambientale.

Si riportano di seguito i contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del DLgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, con nota prot. n. 382 del 08.01.2021, ha espresso "una sostanziale valutazione positiva" sulla proposta di variante parziale.

L'AATO n. 5 Marche Sud, con nota prot. n. 2764 del 30.12.2020, ha espresso parere favorevole all'esclusione dalla VAS con le seguenti prescrizioni:

- **relativamente ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione**, si chiede di analizzare nel dettaglio la fattibilità che le attuali infrastrutture siano in grado di soddisfare i fabbisogni di tale nuove aree; nel caso risultato necessario procedere alla costruzione di nuovi cespiti esterni a tale area, sarà necessario concordare con l'autorità ed il Gestore le modalità di realizzazione di tali nuovi cespiti;

- **relativamente allo scarico delle acque meteoriche**, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condottata presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione dalla CIIP SpA in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del SII. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i.”;
- **l'eventuale spostamento degli impianti tecnologici (idrici e fognari)** per esigenze di cantiere è soggetto ad esplicita autorizzazione del Gestore con oneri a carico del richiedente.

L'ARPAM – Direzione Provinciale di Ascoli Piceno, con nota prot. n. 404 del 08.01.2021, ha espresso parere favorevole al non assoggettamento a VAS.

Il Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell' ASUR area vasta n. 5, la Regione Marche - Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Tutela del Territorio (Genio Civile) e il Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della scrivente Amministrazione, non hanno espresso alcun parere in merito alla pratica di cui in oggetto.

CONTENUTI DEL PIANO

Nel vigente PRG adeguato al PPAR l'area oggetto di variante ha destinazione urbanistica di zona turistica T2 “Villette turistico-balneari”, contraddistinta con la sigla L 19 e normata all'art. 34.3 delle relative NTA; con la variante di che trattasi una porzione di tale zona turistica T2, identificata con la sigla L 19.b nell'elaborato n. 1 “Progetto di variante urbanistica”, assume la destinazione di zona T1b “Nuove zone ad attività ricreative e campeggi” di cui all'art. 34.2 delle NTA del vigente PRG (il testo di tale articolo è stato reperito sul sito web del Comune di Cupra Marittima in quanto non facente parte della documentazione inviata), apportando allo stesso le seguenti modifiche:

Parametri urbanistici ed edilizi

Ai servizi e attività comuni con UT = 0.10 mq/mq viene aggiunta la specificazione “*comprendente anche il piano terra dell'edificio esistente*”;

L'indice di utilizzazione territoriale UT per i bungalows viene ridotto da 0.20 mq/mq a 0.15 mq/mq mentre la superficie utile lorda (SUL) massima degli stessi viene aumentata da mq 30.00 a mq 50.00; sempre con riferimento ai bungalows sono introdotti ulteriori parametri quali la distanza dai confini stabilita pari a mt 5.00 e la distanza tra fabbricati fissata a mt 10.00.

Destinazioni d'uso previste

Alla destinazione D3 Terziarie f.) Pubblici esercizi per ricezione viene eliminata l'indicazione “*limitatamente alle aziende ricettive all'aria aperta come definite dalla L.R. 42/94 e dalla L.R. 23/99*”;

Sono aggiunte le destinazioni D3 terziarie e.) Pubblici esercizi per ristoro ed a.) Commercio al dettaglio.

Prescrizioni particolari

Viene eliminata la disposizione “*Tutti i manufatti devono essere preferibilmente in legno e/o altro tipo di prefabbricato comunque con caratteristiche di facile rimozione. Al fine di salvaguardare ulteriormente la "duna marina", nell'attuazione della zona indicata negli elaborati di P.R.G. con la sigla G 21, vengano utilizzati per l'accesso al mare i varchi esistenti e la viabilità esistente*” ed inserita la seguente. “*In merito al manufatto di civile abitazione esistente, è ammesso il cambio di destinazione d'uso ricettivo dei mini-appartamenti siti al primo e secondo piano ai sensi dell'art. 12, comma 3, della LR n. 9/2006 (allestimenti stabili quali servizi sussidiari al pernottamento; mentre il piano terra con portico d'ingresso può essere utilizzato per servizi ed attività comuni.*”.

Viene infine prevista la necessità di reperire aree necessarie al soddisfacimento degli standard urbanistici di cui al DM n. 1444/68 aggiungendo all'articolo in questione la seguente ulteriore voce:

Standard urbanistici

Per la nuova zona T1b contraddistinta come L 19.b, le quantità di aree da cedere per il soddisfacimento della dotazione di standard, pari al 10% della superficie territoriale (mq 2.360) è già stata prevista e localizzata in sede di variante al PRG.

La variante prevede altresì la suddivisione della restante porzione della zona turistica T2 in due compatti contraddistinti con le sigle L 19.a e L 19.c e lo spostamento del parcheggio pubblico (mq 1.272) al margine sud del comparto L 19.b.

CONTENUTI DEL MODULO di cui alla Parte II “Rapporto Preliminare di screening semplificato”, Capitolo 1 “Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening”, dell’Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020.

Nel modulo predisposto dall’Autorità Procedente risulta che la variante:

- non determina incremento del carico urbanistico;
- non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse;
- non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Valutazione d’Incidenza;
- non è conforme al vigente PRG;
- non ricade all’interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali;
- non ha effetti significativi nei territori contermini;
- il piano risulta interessato dalla presenza dell’ambito di tutela del litorale marino (art. 32 delle NTA del PPAR);
- non è soggetta alle disposizioni del PTCP;
- comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii (art. 142, lettera a, territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare);
- non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI;
- non comprende ambiti di tutela di cui al D.Lgs n. 152/06 relativamente all’attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al RDL n. 3267/23 e/o all’art. 11 della LR n. 6/2005 ;
- non ricade in area floristica protetta ai sensi della LR n. 52/74;
- sull’area non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie ad alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;
- non ricade in area soggetta ad erosione costiera;
- non comporta modifiche alla viabilità esistente;
- ricade parzialmente all’interno della fascia di rispetto di cui all’art. 3 delle NTA del Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (Piano GIZC) approvato con delibera dell’Assemblea Legislativa delle Marche n. 104 del 06.12.2019.

Con riferimento a quanto attestato dall’autorità procedente relativamente alla presenza dell’ambito di tutela del litorale marino (art. 32 delle NTA del PPAR) che potrebbe comportare problematiche nell’attuazione degli interventi in argomento, si ritiene necessario che il Comune verifichi attentamente l’esistenza di tale ambito nel vigente PRG adeguato al PPAR (dallo stralcio riportato nell’elaborato n. 1 “Progetto variante urbanistica” non sembrerebbe essere presente), dando specifico conto della verifica effettuata in sede di adozione della variante parziale da parte della Giunta Comunale.

CONTENUTI E SCOPO DEL RAPPORTO PRELIMINARE SEMPLIFICATO

Il Rapporto Preliminare semplificato in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening; la fase di screening verifica se le azioni previste dalla variante avranno verosimilmente un impatto

significativo sull'ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all'avvio della procedura di VAS in quanto:

- consente di verificare se la variante possa avere potenzialmente effetti significativi sull'ambiente;
- consente di determinare se è necessario condurre un'analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della variante; tali contenuti rispettano quelli minimi indicati nel Capitolo 1, Parte II, dell'Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020, ovvero una relazione sintetica sulle caratteristiche del piano (punto 1, Allegato 1, della Seconda Parte del D.Lgs n. 152/06).

Con riferimento al parere dell'AATO n. 5 Marche Sud con nota prot. n. 2764 del 30.12.2020 e al parere della CIIP S.p.A. nello stesso riportato, si ritiene che la verifica di assoggettabilità del piano attuativo necessario per l'attuazione degli interventi previsti dalla variante parziale in argomento debba tenere conto di quanto negli stessi espresso, in particolare circa la determinazione del fabbisogno idrico, la definizione degli abitanti equivalenti, la qualità degli scarichi, anche ai fini della verifica della capacità residua del depuratore denominato "DEPUR000749 Taffetani".

VERIFICA DI COERENZA ESTERNA

In considerazione dell'ambito territoriale e settoriale d'intervento e delle caratteristiche della variante parziale, l'analisi dei piani e programmi ritenuti pertinenti si è limitata a verificarne la coerenza esclusivamente rispetto alle previsioni del vigente PRG adeguato al PPAR e del Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (Piano GIZC) approvato con delibera dell'Assemblea Legislativa delle Marche n. 104 del 06.12.2019.

Si ritiene opportuno sin d'ora evidenziare che in sede di redazione della verifica di assoggettabilità del piano attuativo necessario per l'attuazione degli interventi previsti dalla variante parziale in argomento, dovrà essere meglio approfondita tale verifica di coerenza esterna prendendo in considerazione ulteriori piani e programmi tra quelli di seguito elencati: Piano di Tutela delle Acque Regionali, Piano Energetico Ambientale Regionale, Piano per il Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria Ambiente Regionale, Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti, classificazione acustica del territorio comunale, Rete Ecologica delle Marche (REM) di cui alla LR n. 2/2013, Strategia di sviluppo sostenibile della Regione Marche (Strass), Piano Clima della Regione Marche.

AMBITO DI INFLUENZA AMBIENTALE E TERRITORIALE

La definizione dell'ambito di influenza ambientale del Piano consente di identificare, già in fase preliminare, i temi e gli aspetti ambientali con cui interagisce, anche indirettamente, determinando impatti. La definizione dell'ambito di influenza ambientale deriva da una individuazione sia delle interazioni tra le previsioni dell'intervento e l'ambiente che delle interazioni tra le medesime previsioni ed alcune attività antropiche, denominate "settori di governo", da cui potrebbero avere origine impatti ambientali. Dopo aver analizzato le caratteristiche della variante, quindi, sono state individuate le potenziali interazioni tra le sue previsioni e l'ambiente.

Non si rilevano particolari emergenze o criticità ambientali e l'ambito d'influenza territoriale non può andare oltre l'area di riferimento della variante stessa.

VERIFICA DEI CRITERI DI CUI AL PRIMO PUNTO DELL'ALLEGATO I ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS N. 152/2006

Tale verifica è stata condotta allo scopo di evidenziare il livello di pertinenza della variante rispetto ai criteri di cui al primo punto dell'allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii; a tal fine sono stati presi in considerazione la definizione dell'ambito territoriale, la caratterizzazione dello stato dell'ambiente e l'individuazione e descrizione delle emergenze.

E' stata quindi effettuata una prima individuazione delle interazioni che potrebbero essere generati dall'attuazione della variante, ritenendo non significativi gli effetti rispetto agli elementi considerati.

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta e considerate le caratteristiche della variante in argomento si ritiene che non emergano particolari criticità in merito alla stessa.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., la variante parziale al vigente PRG del Comune di Cupra Marittima relativa alla zona T2 – comparto L19, con le seguenti prescrizioni:

1. la variante dovrà conformarsi al parere espresso dall'AATO n. 5 Marche Sud con nota prot. n. 2764 del 30.12.2020;
2. necessità, con riferimento al parere dell'AATO n. 5 Marche Sud con nota prot. n. 2764 del 30.12.2020 e al parere della CIIP S.p.A. nello stesso riportato, che la verifica di assoggettabilità del piano attuativo necessario per l'attuazione degli interventi previsti dalla variante parziale in argomento debba tenere conto di quanto negli stessi espresso in particolare circa la determinazione del fabbisogno idrico, la definizione degli abitanti equivalenti, la qualità degli scarichi, anche ai fini della verifica della capacità residua del depuratore denominato "DEPUR000749 Taffetani";
3. necessità che in sede di redazione della verifica di assoggettabilità del piano attuativo necessario per l'attuazione degli interventi previsti dalla variante parziale in argomento, venga meglio approfondita la verifica di coerenza esterna prendendo in considerazione ulteriori piani e programmi tra quelli di seguito elencati: Piano di Tutela delle Acque Regionale, Piano Energetico Ambientale Regionale, Piano per il Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria Ambiente Regionale, Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti, classificazione acustica del territorio comunale, Rete Ecologica delle Marche (REM) di cui alla LR n. 2/2013, Strategia di sviluppo sostenibile della Regione Marche (Strass), Piano Clima della Regione Marche;
4. qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del progetto modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali ulteriori rilievi di carattere urbanistico al successivo procedimento di cui all'art. 30 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii., facendo comunque sin d'ora presente che non appaiono condivisibili le modifiche proposte al vigente art. 34.2 delle NTA del PRG relative all'eliminazione dalla destinazione D3 Terziarie f.) Pubblici esercizi per ricezione dell'indicazione "*limitatamente alle aziende ricettive all'aria aperta come definite dalla L.R. 42/94 e dalla L.R. 23/99*" che dovrebbe essere invece aggiornata sostituendo i riferimenti normativi riportati con l'art. 11 della LR n. 9/06 e ss.mm.ii. e la cancellazione dalle prescrizioni particolari della disposizione "*Tutti i manufatti devono essere preferibilmente in legno e/o altro tipo di prefabbricato comunque con caratteristiche di facile rimozione*". Si ritiene inoltre necessario:

- che in sede di adozione della variante parziale da parte della Giunta Comunale vengano adeguatamente corretti gli elaborati eliminando l'erroneo riferimento al piano attuativo;
- aggiornare la relazione tecnica illustrativa (Allegato A), la proposta di compensazione di interesse pubblico (Allegato B) e la relazione allegata al rapporto preliminare di screening in forma semplificata (allegato C), riportando quanto previsto dal vigente art. 15, comma 5, della LR n. 34/92 e ss.mm.ii.;
- chiarire in sede di adozione della variante se le modifiche apportate all'art. 34.2 relativo alle zone T1b "Nuove zone ad attività ricreative e campeggi" delle NTA del vigente PRG, sono riferite alla sola area oggetto del presente procedimento o se devono invece ritenersi estese a

tutte le zone T1b del vigente PRG, eventualmente inserendo nelle NTA un nuovo articolo, contraddistinto con una diversa numerazione o sigla rispetto al vigente art. 34.2, qualora le modifiche introdotte si ritengano riferite al solo comparto L 19.b;

- che il Comune - con riferimento a quanto attestato relativamente alla presenza dell'ambito di tutela del litorale marino (art. 32 delle NTA del PPAR) - verifichi attentamente l'esistenza di tale ambito nel vigente PRG adeguato al PPAR (dallo stralcio riportato nell'elaborato n. 1 "Progetto variante urbanistica" non sembrerebbe essere presente), dando specifico conto della verifica effettuata in sede di adozione della variante parziale da parte della Giunta Comunale."""""""

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L.n.241/90;

D E T E R M I N A

A) l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., della variante al vigente PRG relativa alla zona T2 – comparto L19, con la seguenti prescrizioni:

1. la variante dovrà conformarsi al parere espresso dall'AATO n. 5 Marche Sud con nota prot. n. 2764 del 30.12.2020;
2. necessità, con riferimento al parere dell'AATO n. 5 Marche Sud con nota prot. n. 2764 del 30.12.2020 e al parere della CIIP S.p.A. nello stesso riportato, che la verifica di assoggettabilità del piano attuativo necessario per l'attuazione degli interventi previsti dalla variante parziale in argomento debba tenere conto di quanto negli stessi espresso in particolare circa la determinazione del fabbisogno idrico, la definizione degli abitanti equivalenti, la qualità degli scarichi, anche ai fini della verifica della capacità residua del depuratore denominato "DEPUR000749 Taffetani";
3. necessità che in sede di redazione della verifica di assoggettabilità del piano attuativo necessario per l'attuazione degli interventi previsti dalla variante parziale in argomento, venga meglio approfondita la verifica di coerenza esterna prendendo in considerazione ulteriori piani e programmi tra quelli di seguito elencati: Piano di Tutela delle Acque Regionale, Piano Energetico Ambientale Regionale, Piano per il Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria Ambiente Regionale, Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti, classificazione acustica del territorio comunale, Rete Ecologica delle Marche (REM) di cui alla LR n. 2/2013, Strategia di sviluppo sostenibile della Regione Marche (Strass), Piano Clima della Regione Marche;
4. qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del progetto modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali ulteriori rilievi di carattere urbanistico al successivo procedimento di cui all'art. 30 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii., facendo comunque sin d'ora presente che non appaiono condivisibili le modifiche proposte al vigente art. 34.2 delle NTA del PRG relative all'eliminazione dalla destinazione D3 Terziarie f.) Pubblici esercizi per ricezione dell'indicazione "*limitatamente alle aziende ricettive all'aria aperta come definite dalla L.R. 42/94 e dalla L.R. 23/99*" che dovrebbe essere invece aggiornata sostituendo i riferimenti normativi riportati con l'art. 11 della LR n. 9/06 e ss.mm.ii. e la cancellazione dalle prescrizioni particolari della disposizione "*Tutti i manufatti devono essere preferibilmente in legno e/o altro tipo di prefabbricato comunque con caratteristiche di facile rimozione*". Si ritiene inoltre necessario:

- che in sede di adozione della variante parziale da parte della Giunta Comunale vengano adeguatamente corretti gli elaborati eliminando l'erroneo riferimento al piano attuativo;
- aggiornare la relazione tecnica illustrativa (Allegato A), la proposta di compensazione di interesse pubblico (Allegato B) e la relazione allegata al rapporto preliminare di screening in forma semplificata (allegato C), riportando quanto previsto dal vigente art. 15, comma 5, della LR n. 34/92 e ss.mm.ii.;
- chiarire in sede di adozione della variante se le modifiche apportate all'art. 34.2 relativo alle zone T1b "Nuove zone ad attività ricreative e campeggi" delle NTA del vigente PRG, sono riferite alla sola area oggetto del presente procedimento o se devono invece ritenersi estese a tutte le zone T1b del vigente PRG, eventualmente inserendo nelle NTA un nuovo articolo, contraddistinto con una diversa numerazione o sigla rispetto al vigente art. 34.2, qualora le modificazioni introdotte si ritengano riferite al solo comparto L 19.b;
che il Comune - con riferimento a quanto attestato relativamente alla presenza dell'ambito di tutela del litorale marino (art. 32 delle NTA del PPAR) - verifichi attentamente l'esistenza di tale ambito nel vigente PRG adeguato al PPAR (dallo stralcio riportato nell'elaborato n. 1 "Progetto variante urbanistica" non sembrerebbe essere presente), dando specifico conto della verifica effettuata in sede di adozione della variante parziale da parte della Giunta Comunale.

- B) gli atti deliberativi comunali di adozione e approvazione dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;
- C) di trasmettere la presente determinazione al Comune di Cupra Marittima quale Autorità Procedente; valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;
- D) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- E) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- F) di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;
- G) di rappresentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il Dirigente ad interim del Settore

(Ing. Antonino Colapinto)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, li 21/01/2021

**IL DIRIGENTE
COLAPINTO ANTONINO**